

**PROTOCOLLO D'INTESA**

TRA

**L'OSSERVATORIO PERMANENTE SULL'EFFICACIA DELLE NORME IN MATERIA  
DI VIOLENZA**

**CONTRO LE DONNE E DOMESTICA**

E

**L'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E  
DELLA RICERCA**

L'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in materia di violenza contro le donne e domestica (di seguito denominata “**OVG**”), in qualità di Gruppo di Lavoro del Ministero della Giustizia con sede presso quest'ultimo, in Via Arenula 70, 00186 Roma, CF. 80184430587, rappresentato dalla Presidente, dott.ssa Maria Rosaria Covelli

e

l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (di seguito denominata “**ANVUR**”) con sede in Roma, via Ippolito Nievo n. 35, CF. 97653310587, rappresentata dal Presidente, Prof. Antonio Felice Uricchio

nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”.

### **PREMESSO CHE**

1. l'ANVUR svolge funzioni istituzionali di valutazione, analisi e monitoraggio della qualità del sistema universitario e della ricerca, nonché di produzione di dati e studi a supporto delle politiche pubbliche;
2. l'OVG opera con finalità di studio, analisi e valutazione dell'efficacia delle norme e delle politiche di contrasto alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, anche in attuazione delle fonti normative sovranazionali e nazionali, tra cui la Convenzione di Istanbul e la Direttiva (UE) 2024/1385;
3. le Parti riconoscono l'importanza della conoscenza basata su evidenze, della raccolta e analisi dei dati e della formazione istituzionale quali strumenti fondamentali di prevenzione e contrasto della violenza di genere;
4. le Parti intendono promuovere una collaborazione stabile finalizzata allo sviluppo di attività di studio, ricerca, analisi e diffusione di conoscenza, con particolare riferimento al ruolo delle istituzioni universitarie e della ricerca nella prevenzione delle disuguaglianze di genere;
5. la collaborazione si inserisce in una prospettiva interdisciplinare e interistituzionale, volta a rafforzare la capacità del sistema pubblico di comprendere e contrastare i fenomeni di violenza di genere anche attraverso politiche strutturali;”

### **CONSIDERATO CHE**

- l'OVG e l'ANVUR intendono definire comuni linee strategiche di collaborazione nello studio e nell'analisi dei dati e degli strumenti di valutazione a supporto delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e domestica, anche attraverso forme di coprogettazione di iniziative sui temi di interesse reciproco;
- è opportuno sviluppare un comune percorso di collaborazione tra le due realtà istituzionali in merito alla promozione della cultura e della ricerca sulla sicurezza informatica, anche al fine di salvaguardare la sicurezza e l'integrità della ricerca scientifica italiana secondo il piano di azione nazionale;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

*(Premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

**Articolo 2**

*(Finalità e oggetto della collaborazione)*

1. Con il presente Protocollo di intesa vengono disciplinati i rapporti tra l'ANVUR e l'OVG.
2. Le parti intendono congiuntamente condividere obiettivi strategici e sviluppare progetti concreti per la promozione e lo sviluppo di attività di studio, analisi, ricerca e formazione sui temi della violenza di genere e domestica, con particolare riferimento:
  - a) alle disuguaglianze strutturali di genere nel sistema universitario e della ricerca;
  - b) al ruolo delle istituzioni accademiche nella prevenzione della violenza di genere;
  - c) all'analisi dell'efficacia delle politiche pubbliche e delle misure istituzionali di contrasto.
3. Le parti convengono che la collaborazione si collochi prevalentemente nell'ambito della prevenzione e del supporto conoscitivo alle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascuna Parte.

**Articolo 3**

*(Modalità attuative)*

1. Il presente Protocollo d'Intesa costituisce il quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti tra le Parti.
2. Gli obiettivi di cui all'articolo 2 saranno perseguiti, in particolare, mediante:
  - a) attività comuni di analisi e studio dei dati rilevanti ai fini della comprensione dei fenomeni di disuguaglianza e violenza di genere;
  - b) contributi ANVUR in termini di metodologie di valutazione, indicatori e analisi statistiche;
  - c) iniziative di studio e approfondimento su scala nazionale e internazionale;
  - d) organizzazione congiunta di seminari, convegni e momenti formativi rivolti a istituzioni, università, enti di ricerca e decisori pubblici;
  - e) collaborazione alla redazione e diffusione di rapporti, documenti di analisi e pubblicazioni scientifiche.
3. Le medesime modalità attuative saranno poi esplicitate attraverso la stesura di specifici accordi attuativi stipulati tra le parti.

#### **Articolo 4**

*(Durata, rinnovo e diritto di recesso)*

1. Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sottoscrizione e ha la durata di tre anni.
2. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti. In caso di sottoscrizione con firma digitale, esso è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
3. Le Parti procedono, annualmente, alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo.
4. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dando preavviso scritto di almeno sessanta giorni all'altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

#### **Articolo 5**

*(Referenti e comunicazioni)*

1. Ciascuna Parte designa un proprio Referente. I Referenti definiscono le linee programmatiche della collaborazione, nell'ottica di garantire l'attuazione delle iniziative e delle attività di cui agli articoli precedenti.
2. I Referenti designati dalle Parti sono:
  - a. per l'OVG, la Presidente dott.ssa Maria Rosaria Covelli, e la dott.ssa Mirella Delia, per la Segreteria Scientifica OVG.
  - b. per l'ANVUR il Presidente Prof. Antonio Felice Uricchio, o suo delegato.
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
4. Tutte le comunicazioni fra le Parti sono inviate, salva diversa espressa previsione, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica qui di seguito precisati:
  - a. per l'ANVUR: [anvur@pec.anvur.it](mailto:anvur@pec.anvur.it)
  - b. per l'OVG: [mariarosaria.covelli@giustizia.it](mailto:mariarosaria.covelli@giustizia.it) ; [mirella.delia@giustizia.it](mailto:mirella.delia@giustizia.it)

#### **Articolo 6**

*(Risoluzione consensuale)*

1. Quando le parti riconoscano che è venuto meno il reciproco interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale il presente Protocollo d'intesa può essere risolto, in qualunque momento, per mutuo consenso delle Parti, manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.
2. Nel caso di risoluzione, le Parti regolano del pari consensualmente la chiusura delle attività pendenti e gli effetti sugli Accordi attuativi in essere.

## Articolo 7

### *(Riservatezza)*

1. Ciascuna Parte prende atto ed accetta che, nell'ambito dell'esecuzione del Protocollo e degli Accordi Attuativi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di informazioni classificate, potrà ricevere dall'altra Parte materiale di varia natura contenente anche informazioni riservate/sensibili (di seguito "informazioni riservate/sensibili"). Resta a carico dell'originatore l'indicazione sul documento della dicitura "riservato/sensibile".
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n.82/2021, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015 e dalla normativa in vigore in materia di segreto d'ufficio e tutela dei dati personali, le Parti si impegnano a:
  - a) non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza del presente protocollo, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entreranno in possesso;
  - b) utilizzare le informazioni, i dati e i documenti, compresi quelli di carattere tecnico, esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2 del presente Protocollo.
3. In nessun caso, potranno essere considerate riservate/sensibili:
  - a) le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza violazione degli obblighi derivanti dal Protocollo e dagli Accordi Attuativi;
  - b) le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta;
  - c) le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
  - d) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da ciascuna delle Parti.
4. Viene fatta salva la possibilità per le Parti di utilizzo e deposito in giudizio delle informazioni riservate/sensibili per far valere i propri diritti tra le Parti stesse.
5. Ciascuna Parte si impegna a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le informazioni indicate dall'originatore come riservate/sensibili e ad applicare, nei confronti delle stesse idonee misure di sicurezza.
6. Le Parti si obbligano a sensibilizzare il proprio personale sul rispetto delle disposizioni in tema di riservatezza relativamente alle informazioni riservate/sensibili di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività lavorative previste dal presente Protocollo.
7. Le Parti si impegnano a concordare tempi, modi e forma di qualunque rapporto volto all'eventuale divulgazione, quali ad esempio pubblicazioni sui rispettivi siti web, comunicati stampa, interviste ed attività inerenti, che riguardino il presente Protocollo, le attività ed i risultati delle attività svolte in comune.

## **Articolo 8**

*(Protezione dei dati personali)*

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Protocollo d'intesa sono determinate nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte determina in proprio dette finalità e modalità, agendo pertanto in qualità di Titolare autonomo dei trattamenti da essa posti in essere. Nessun trattamento viene definito congiuntamente dalle Parti nelle sue finalità e modalità. Nell'eventualità che si rendesse necessario per una Parte trattare dati per conto dell'altra Parte, le Parti si impegnano a sottoscrivere un atto giuridico che soddisfi i requisiti dell'art. 28 del GDPR.

## **Articolo 9**

*(Risoluzione bonaria e foro competente)*

1. Eventuali controversie riguardo alla interpretazione e/o applicazione del presente Protocollo dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione e composizione amichevole fra le Parti. Nel caso di mancata risoluzione delle controversie, è competente il Foro di Roma.

## **Articolo 10**

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto in formato elettronico con firma digitale, non comporta oneri finanziari a carico delle Parti contraenti e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione. La validazione dello stesso è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 18 febbraio 2026

Per l'Osservatorio permanente  
sull'efficacia delle norme in materia di  
violenza contro le donne e domestica

La Presidente  
Dott.ssa Maria Rosaria Covelli

Per l'Agenzia Nazionale di  
Valutazione del sistema  
Universitario e della Ricerca

Il Presidente  
Prof. Antonio Felice Uricchio